154/2026

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80277 del registro di segreteria, da

- **XX**, nato a omissis il omissis, C.F. omissis, ed ivi residente in Via omissis n. omissis,

- **YY**, nato a omissis (omissis) il omissis, C.F. omissis, residente a omissis in Via omissis n. omissis,

- **ZZ**, nato a omissis il omissis, C.F. omissis, ed ivi residente in Via omissis n. omissis,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mira Telarico ed elettivamente domiciliati presso lo studio, sito

in Roma, Via Giulio Venticinque n. 23;

CONTRO

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, ed in persona del Direttore generale p.t., domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186;

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante sede territoriale di ed INPS in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, con liquidazione delle eventuali differenze, oltre alle spese di giustizia ed onorari, ed accessori come per legge;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Visto il rinvio disposto all'udienza del 16 aprile 2025, per la rimessione in termini del Ministero della Difesa;

Visto il successivo decreto di assegnazione del

giudizio a questo Giudice;

Vista la rinuncia agli atti di ZZ datata 26 marzo 2026 e l'istanza di rinvio presentata dal legale per gli altri due ricorrenti;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS, nessuno presente per le altre parti.

Ritenuto in

FATTO

1. I tre ricorrenti, militari già appartenenti alla Marina militare -XX e YY, oggi in posizione di ausiliaria e che quindi godono di un trattamento amministrato direttamente dall'Ente di appartenenza, mentre il ZZ, già collocato in ausiliaria, gode di pensione erogata dall'INPS (ma solo in qualità di ordinatore secondario di spesa)- sono titolari del trattamento pensionistico provvisorio liquidato con il sistema retributivo, con anzianità contributiva al 31-12-1995 maggiore di 18 anni. Con l'odierno ricorso, previa diffida all'Amministrazione, chiedono l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73, commi 1 e 2, nel calcolo della pensione, con applicazione dell'aliquota di base del 44% nella quota A retributiva della pensione sino al 31.12.1995, ai

sensi del combinato disposto dell'art. 54 DPR 1092/73, dell'art. 13 lettera a) del d.lgs. 503/92 e dell'art. 1 comma 13 della legge 335/1995, e, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione il ricalcolo dei relativi provvedimenti pensionistici, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 54 DPR 1092/73, con liquidazione delle eventuali differenze così maturate e la conseguente comunicazione all'INPS, per l'erogazione dell'emolumento pensionistico definitivo con il calcolo corretto.

2. L'INPS si è costituito, evidenziando le differenti posizioni dei ricorrenti, riferendo che gli stessi non hanno presentato alcuna domanda di riliquidazione della pensione all'INPS, quindi eccependo l'improcedibilità; nel merito, hanno richiamato comunque la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte in sede nomofilattica (SSRR QM 1/2021).

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in proprio eccependo in primis l'inammissibilità dell'odierno ricorso relativamente alla posizione di XX e YY, in quanto

proposto avverso un provvedimento provvisorio in

violazione dell'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, trovandosi attualmente i ricorrenti in posizione di ausiliaria. Nel merito, con profuse argomentazioni, ha ritenuto il ricorso destituito di fondamento giuridico.

4. Con nota in data 26 marzo 2026 il legale dei ricorrenti ha trasmesso la rinuncia agli atti di ZZ.

5. Ha altresì chiesto un rinvio per gli altri due ricorrenti, in attesa del provvedimento definitivo di pensione richiesto al Ministero.

6. All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. La questione in esame concerne la richiesta di applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 alla pensione liquidata con il sistema retributivo al personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che al 31/12/1995 avesse maturato più di 18 anni di servizio.

8. È pervenuta la comunicazione del Sig. ZZ, con la quale espressamente rinuncia agli

atti e che attesta il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio stesso, ed è intervenuta dopo la chiamata in giudizio delle controparti, accettata espressamente dall'INPS in udienza. Pertanto, il giudicante non può che dichiarare l'estinzione del processo nei riguardi di ZZ, ai sensi degli artt. 110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

9. In relazione alla richiesta di rinvio per gli altri due ricorrenti XX e YY, in ragione delle richieste rivolte dal legale al Ministero della Difesa non ancora evase, il processo prosegue nei confronti dei suddetti e con separata ordinanza verrà disposta la fissazione di nuova udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara l'estinzione del processo nei riguardi del Sig. ZZ, ai sensi dell'art.110 c.g.c..

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Nulla per le spese di giudizio.

Con separata ordinanza è fissata la prosecuzione del processo per XX e YY.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.04.2026
14:09:21
GMT+02:00